

S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O
D . C . M .

Avv. Carmine Di Monaco

Avv. Raffaele Delle Curti

Avv. Salvatore Golino

Avv. Valentina Corsini

TRIBUNALE DI BELLUNO
Sezione Lavoro
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per la sig.ra **Anna Mazzeo**, nata il 16 settembre 1951 a Roma e residente in Sessa Aurunca (CE) in Loc. Capitolo n. 514 codice fiscale MZZNNA51P56H501A, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Di Monaco (codice fiscale DMNCMN86L31I234Z) e presso lo studio del quale domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Merano n. 38/40 (fax 0823846616; pec: carminedimonaco@pec.it) in virtù di mandato in calce al presente atto

- parte ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76 /A, codice fiscale n. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia in Via Piazza San Marco, 63, è domiciliato per legge
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Roma alla Via G. Ribotta, 41, codice fiscale n. 97248840585, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia in Via Piazza San Marco, 63, è domiciliato per legge;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Roma alla Via G. Ribotta, 41, codice fiscale n. 80190309585, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia in Via Piazza San Marco, 63, è domiciliato per legge
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55, codice fiscale n. 97254200153, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia in Via Piazza San Marco, 63, è domiciliato per legge
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Caserta alla Via



Ceccano, 24, codice fiscale n. 80099830152, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia in Via Piazza San Marco, 63, è domiciliato per legge

- parti resistenti -

NONCHE' CONTRO

tutti i docenti presenti nelle graduatorie, negli ambiti indicati nella richiesta di trasferimento e di tutti gli Ambiti Territoriali D'Italia, relativi all'ambito 2018/2019 ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, per le classi di concorso indicate dalla ricorrente

PREMESSO IN FATTO

1. la ricorrente è una docente di scuola primaria in incarico, ad oggi, presso l'I.I.S. "Della Lucia di Feltre (BL) (cfr. allegato 1);
2. la ricorrente formalizzava istanza di trasferimento per la scuola primaria, A.S. 2018/2019, nei modi e nei tempi previsti dall'OM 221/2017 (cfr. allegato 2);
3. che la ricorrente esprimeva in domanda preferenze secondo il seguente ordine:
 - Taddeo da Sessa
 - Campania Ambito 0011
 - Campania Ambito 0010
 - Campania Ambito 0009
 - Campania Ambito 0007
 - Campania Ambito 0008
 - ITC Fusco
 - E. Fermi - Filangeri
4. la ricorrente, con 43 di punteggio base + 6 per ricongiungimento familiare (cfr. allegato 2), non risultava inserita nei trasferimenti disposti dal MIUR e pubblicati nel "*Bollettino risultati elaborati dal sistema*" (cfr. allegato 2) nonostante la disponibilità (cfr. allegato 34);
5. che nel suddetto elenco, risultano trasferiti docenti senza precedenza e con un punteggio oggettivamente inferiore (cfr. allegato 3);
6. che risultano violate, in modo evidente, le norme vigenti nella Ordinanza Ministeriale 221/2017 e del CCNI dell'11.04.2017 e del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 (cfr. allegati 4, 5, 6, 7 e 33);
7. che la ricorrente ha espresso più volte la propria intenzione di un ricongiungimento con la



- famiglia residente in Sessa Aurunca e con il marito Cucinella Michele Antonio (cfr. allegato 28);
8. che la ricorrente, sig.ra Anna Mazzeo, è invalida con una percentuale del 67% (cfr. allegato 8)
 9. la ricorrente è iscritta nella lista di Collocamento di cui all'art. 8 della Legge 68/99 con la percentuale di invalidità del 67% (cfr. allegato 9 e 10)
 10. che la ricorrente è affetta da un complesso quadro clinico come fa certificazioni mediche che si allegano (cfr. allegato 11);
 11. **Si specifica altresì**, che la ricorrente in servizio presso l'istituto I.S.I.S.S. "Taddeo da Sessa", formalizzava per l'A.S. 2018/2019, *"Domanda di proroga del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 15 della legge 30.07.1973 n. 477"*
 12. In data 03.08.2018 il MIUR, ambito territoriale di Caserta, comunicava l'accoglimento della istanza con collocazione in servizio *"...fino alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, non oltre 70 anni e 7 mesi..."* (cfr. allegato 12);
 13. Successivamente in data 19.11.2018', la ricorrente in servizio presso l'istituto I.S.I.S.S. "Taddeo da Sessa", formalizza nuovamente *"Domanda di proroga del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 15 della legge 30.07.1973 n. 477"* (cfr. allegato 13);
 14. In data 27.02.2019 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore di Feltre, dott. Alessandro BEE, decretava la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con decorrenza 01.09.2019 (cfr. allegato 14);
 15. Con istanza del 02.09.2019 si formalizzava richiesta di reinserimento in servizio (cfr. allegato 15);
 16. In data 12.09.2019 il MIUR, ambito territoriale di Belluno, reinseriva in servizio la docente Anna Mazzeo comunicandolo alla sig.ra Mazzeo ed al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore di Feltre, dott. Alessandro BEE dirigente rappresentando che l'Ufficio avrebbe provveduto *"...alle conseguenti operazioni gestionali"* (cfr. allegato 16);
 17. In data 20.09.2019 lo scrivente difensore sollecitava la presa in servizio per la ricorrente non essendo stata inserita in pianta organica dal 12.09.2019 (cfr. allegato 17);
 18. In data 23.09.2019 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore di Feltre, dott. Alessandro BEE, richiedeva al dirigente del MIUR, ambito territoriale di Belluno, dott. G. De Bastiani, di avere informazioni circa *"...la procedura tecnico-operativa..."* da attivare non risultando disponibilità per il posto di concorso della docente sig.ra Mazzeo (cfr.



allegato 18);

19. In data 27.09.2019 lo scrivente difensore richiedeva con urgenza il reinserimento in servizio della sig.ra Anna Mazzeo anche al fine di permettere a quest'ultima di effettuare assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 19) ma senza alcun riscontro;
20. In data 01.10.2019 lo scrivente difensore chiedeva il reinserimento in servizio, con urgenza, della sig.ra Anna Mazzeo anche al fine di permettere a quest'ultima di effettuare assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 20) ma senza alcun riscontro;
21. In data 07.10.2019 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore di Feltre, dott. Alessandro BEE, decretava in servizio la ricorrente come docente soprannumeraria per l'A.S: 2019/2020 (cfr. allegato 21);
22. In data 11.10.2019 lo scrivente difensore chiedeva il reinserimento in servizio, con urgenza, della sig.ra Anna Mazzeo anche al fine di permettere a quest'ultima di effettuare assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 22) ma senza alcun riscontro;
23. In data 15.10.2019 il MIUR, Ambito territoriale di Caserta, rappresentava che *"...a fronte di disponibilità di cattedre per la classe di concorso A066, con nota prot. N. 15296 del 12.09.2019... autorizzava i Dirigenti delle scuole alla nomina dei supplenti in quanto non vi erano più aspiranti nelle graduatorie di assegnazione provvisorie interprovinciali e nelle graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento (GAE) ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato"* (cfr. allegato 23);
24. Con missiva del 17.10.2019 lo scrivente difensore chiedeva, nuovamente, il reinserimento in servizio, con urgenza, della sig.ra Anna Mazzeo e di poter effettuare la domanda di assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 24) ma senza alcun riscontro;
25. In data 30.10.2019, dopo svariati solleciti, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore di Feltre, dott. Alessandro BEE, sollecitava il MIUR, ambito territoriale di Belluno, a dar corso alla istanza di utilizzazione/assegnazione provvisoria presentata dalla sig.ra Mazzeo (cfr. allegato 25);
26. In data 12.11.2019 il MIUR, Ambito territoriale di Belluno, decretava l'assegnazione della sig.ra Mazzeo presso l'I.I.S della Lucia Feltre (cfr. allegato 1);



27. Alla ricorrente, ad oggi, non è stata data la possibilità di formalizzare la domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale e di utilizzazione per l'A.S. 2019/2020;
28. che sussistono i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

DIRITTO

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola è regolata annualmente dal contratto collettivo nazionale integrativo. Per l'anno scolastico 2017/2018 è stata sottoscritta la pre-intesa il 31 gennaio 2017, mentre il contratto è stato sottoscritto tra Miur e sindacati in via definitiva l'11 aprile.

Le regole della mobilità sono state concordate dal Miur con i sindacati, come previsto dalla legge e, con l'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017, è stata data attuazione alle norme contrattuali ed avvia le procedure per la mobilità.

Per l'anno scolastico 2018/2019 è stato confermato il CCNI sulla mobilità, come stabilito nell'intesa firmata da organizzazioni sindacali e MIUR in data 21 dicembre 2017 nel quale all'art. 1 stabilisce che "Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2017/18 è prorogato per l'a.s. 2018/19" (cfr. allegato 5).

In seguito, raggiunto l'accordo tra l'A.Ra.N. e le rappresentanze sindacali, con l'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018 (personale docente, educativo e ATA) e l'Ordinanza Ministeriale n. 208 del 9 marzo 2018 (insegnanti di religione cattolica), si è data attuazione alle norme contrattuali e sono state avviate le procedure di presentazione delle domande e tutte le operazioni connesse (cfr. allegati 4 e 33).

Nella predetta ordinanza, invero, si specifica che nel caso in cui nella stessa domanda il docente indichi sia scuole che ambiti della propria provincia, e poi anche scuole o ambiti di altre province o il codice di intere province, si terrà conto dell'ordine di preferenze indicato da ciascuno qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte più preferenze.

1) LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

Il comportamento dell'Amministrazione scolastica ha violato il principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., impedendo il corretto scorrimento della graduatoria.

In particolare, la violazione del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito, si è concretizzata nel momento in



cui l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di trasferimento della ricorrente, in violazione dell'elenco delle preferenze espresse nella domanda.

Ciò è ravvisabile dalla documentazione allegata al presente ricorso.

Numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, infatti, pur avendo un punteggio inferiore rispetto a quello da attribuire alla ricorrente (46, come precedentemente specificato), sono stati inseriti in scuole facenti parte degli Ambiti territoriali Campani, ossia negli ambiti scelti nella domanda di trasferimento.

Viceversa alla sig.ra Mazzeo non veniva riconosciuto il trasferimento richiesto e veniva assegnata in organico presso la scuola l'I.I.S. "Della Lucia di Feltre (BL).

La disparità di trattamento subita dalla sig.ra Anna Mazzeo è rilevabile non solo nel primo ambito scelto, ma anche in tutti quelli immediatamente successivi.

Il principio dello scorrimento della graduatoria va considerato come vincolante per l'amministrazione, dato che *"anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi"* (cfr. **Ordinanza Trib. Trani n. cronol. 28744/2016 del 16/09/2016, Trib. di Taranto 20/09/2016, Trib. di Foggia 05/10/2016, Tribunale di Brindisi 11/10/2016**).

Tale condotta amministrativa, concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'O.M. 221/17) e CCNI mobilità scuola dell'11.04.2017, nonché dell'art. 28 co. 1 del DPR n. 487/1994.

Il CCNI precedentemente richiamato si occupa di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio e, a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Ebbene nel caso in esame, non può non prendersi atto *per tabulas* che la ricorrente non si è vista riconoscere quanto richiesto, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore, hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli ambiti per cui l'istante aveva optato in via principale.

Ed in particolare la ricorrente, immotivatamente e senza un motivo riscontrabile da elementi precostituiti, veniva così scavalcata in graduatoria (come da prospetto che si allega):



<u>COGNOME</u>	<u>NOME</u>	<u>SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE</u>	<u>AMBITO DI DESTINAZIONE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
<u>DI MICCO</u>	<u>ANGELA</u>	<u>CAM0000007 - CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>		<u>25,00</u>
<u>RONZA</u>	<u>FRANCESCO</u> <u>A</u>	<u>CAM0000008 - CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>		<u>33,00</u>
<u>MARANO</u>	<u>ANTONIA</u>	<u>CAM0000008 - CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>		<u>38,00</u>
<u>NUGNES</u>	<u>ANTONELLA</u> <u>A</u>	<u>CAM0000008 - CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>		<u>45,00</u>
<u>ORABONA</u>	<u>PASQUALIN</u> <u>A</u>	<u>CAM0000011 - CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>		<u>36,00</u>
<u>CASTIELLO</u>	<u>FRANCESCO</u> <u>A</u>	<u>CEEE01101L - LINGUITI -</u> <u>D.D.2-</u>	<u>CAM0000008 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>	<u>33,00</u>
<u>LA CANNA</u>	<u>ANASTASIA</u>	<u>CEEE01101L - LINGUITI -</u> <u>D.D.2-</u>	<u>CAM0000008 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>	<u>36,00</u>
<u>GALLUCCIO</u>	<u>MARIA</u>	<u>CEEE043014 -</u> <u>MONDRAGONE</u> <u>ARCOBALENO -MOND.1-</u>	<u>CAM0000011 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>	<u>40,00</u>
<u>PANARELLA</u>	<u>ANGELA</u>	<u>CEEE044021 - DON</u> <u>ADELCHI FANTINI</u> <u>MOND.2</u>	<u>CAM0000011 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>	<u>31,00</u>
<u>ANCONA</u>	<u>ANGELA</u>	<u>CEEE044021 - DON</u> <u>ADELCHI FANTINI</u> <u>MOND.2</u>	<u>CAM0000011 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>	<u>42,00</u>
<u>DI RESTA</u>	<u>ROSA</u>	<u>CEEE04504V -</u> <u>MONDRAGONE -</u> <u>S.ANGELO - MOND.3-</u>	<u>CAM0000011 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>	<u>29,00</u>
<u>VALENTE</u>	<u>SILVANA</u>	<u>CEEE04504V -</u>	<u>CAM0000011 -</u>	<u>39,00</u>



		<u>MONDRAGONE -</u> <u>S.ANGELO - MOND.3-</u>	<u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>	
<u>D'ETTORE</u>	<u>ANTONIETT</u> <u>A</u>	<u>CEEE04603N - ORTA DI</u> <u>ATELLA-"D. VILLANO"</u>	<u>CAM0000008 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>	<u>34,00</u>
<u>RUSSO</u> <u>PATRICELLI</u>	<u>IMMACOLA</u> <u>TA</u>	<u>CEEE04603N - ORTA DI</u> <u>ATELLA-"D. VILLANO"</u>	<u>CAM0000008 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>	<u>34,00</u>
<u>IZZO</u>	<u>FABIOLA</u>	<u>CEEE82501D - VITULAZIO</u> <u>CAPOLUOGO -D.D.-</u>	<u>CAM0000010 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0010</u>	<u>47,00</u>
<u>DONCIGLIO</u>	<u>MARIA</u> <u>LUISA</u>	<u>CEEE83701Q - S.MARIA</u> <u>C.V.-VIA GALATINA -1-</u>	<u>CAM0000010 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0010</u>	<u>40,00</u>
<u>LUONGO</u>	<u>PASQUALIN</u> <u>A</u>	<u>CEEE83801G - S.MARIA</u> <u>C.V.-S.ERASMO</u>	<u>CAM0000010 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0010</u>	<u>39,00</u>
<u>DI MAIO</u>	<u>FILOMENA</u>	<u>CEEE84601E - SPARANISE</u> <u>CAPOLUOGO -D.D.-</u>	<u>CAM0000009 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0009</u>	<u>30,00</u>
<u>CIERVO</u>	<u>NUNZIA</u>	<u>CEEE848027 - ARIENZO</u> <u>CENTRO</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>28,00</u>
<u>DI</u> <u>CARLUCCIO</u>	<u>ADA</u>	<u>CEEE848027 - ARIENZO</u> <u>CENTRO</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>33,00</u>
<u>FARINA</u>	<u>FILOMENA</u>	<u>CEEE877016 - S.MARIA</u> <u>C.V.-PRINC.PIEMONTE -1-</u>	<u>CAM0000010 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0010</u>	<u>27,00</u>
<u>IAVARAZZO</u>	<u>ANNA</u>	<u>CEEE878012 - CASTEL</u> <u>VOLT.-VILL.AGRICOLO-</u> <u>D.D.</u>	<u>CAM0000011 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>	<u>37,00</u>



<u>TERRACCIA</u> <u>NO</u>	<u>RAFFAELLA</u>	<u>CEEE878012 - CASTEL</u> <u>VOLT.-VILL.AGRICOLO-</u> <u>D.D.</u>	<u>CAM0000011 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0011</u>	<u>48,00</u>
<u>PASSARETTI</u>	<u>IPPOLITA</u>	<u>CEEE893014 - ALDO MORO</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>36,00</u>
<u>DIOMAIUTA</u>	<u>MARIA</u>	<u>CEEE89401X -</u> <u>SANT'ARPINO-DE AMICIS</u>	<u>CAM0000008 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0008</u>	<u>23,00</u>
<u>MASTROIAN</u> <u>NI</u>	<u>CHIARA</u>	<u>CEEE89501Q - PIER DELLE</u> <u>VIGNE</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>41,00</u>
<u>LANDINO</u>	<u>ALESSIA</u>	<u>CEEE8AD013 - S.MARIA A</u> <u>VICO C.LEOPARDI-D.D.-</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>36,00</u>
<u>DI MATTIA</u>	<u>GIULIA</u>	<u>CEEE8AD013 - S.MARIA A</u> <u>VICO C.LEOPARDI-D.D.-</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>49,00</u>
<u>APREA</u>	<u>AMELIA</u>	<u>CEEE8AD013 - S.MARIA A</u> <u>VICO C.LEOPARDI-D.D.-</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>49,00</u>
<u>NUZZO</u>	<u>FLAVIA</u>	<u>CEEE8AF01P - CASERTA</u> <u>E.DE AMICIS -CE 1 -</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>25,00</u>
<u>BELLAN</u>	<u>SIMONA</u>	<u>CEEE8AF01P - CASERTA</u> <u>E.DE AMICIS -CE 1 -</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>30,00</u>
<u>CEPPARULO</u>	<u>RITA</u>	<u>CEEE8AG01E - SAN</u> <u>PRISCO VIALE TRIESTE -</u> <u>D-D-</u>	<u>CAM0000010 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0010</u>	<u>44,00</u>
<u>AFFINITA</u>	<u>ANTONELL</u> <u>A</u>	<u>CEEE8AL028 - "A.E M.</u> <u>BRANCACCIO" MADD.2</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u>	<u>40,00</u>



			<u>AMBITO 0007</u>	
<u>IODICE</u>	<u>ANGELA</u>	<u>CEEE8AS01B - ALDO</u> <u>MORO</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>12,00</u>
<u>MARCHIONN</u> <u>E</u>	<u>ANTONELL</u> <u>A</u>	<u>CEEE8AU013 -</u> <u>MADDALONI V.</u> <u>CAMPOL.-MADD3</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>31,00</u>
<u>D'ALESSAND</u> <u>RO</u>	<u>RAFFAELLA</u>	<u>CEEE8AV01V -</u> <u>MADDALONI DON</u> <u>MILANI</u>	<u>CAM0000007 -</u> <u>CAMPANIA</u> <u>AMBITO 0007</u>	<u>48,00</u>

Ebbene dalla analisi dei suddetti dati si evince che la ricorrente si è vista “scavalcare”, nonostante la disponibilità (cfr. allegato 34) in graduatoria in modo illegittimo.

2) MANCANZA DI MOTIVAZIONE ED ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 221/17.

Nella domanda di mobilità la sig.ra Mazzeo indicava le preferenze secondo il seguente ordine:

- Taddeo da Sessa
- Campania Ambito 0011
- Campania Ambito 0010
- Campania Ambito 0009
- Campania Ambito 0007
- Campania Ambito 0008
- ITC Fusco
- E. Fermi - Filangeri

Ebbene come meglio specificato nei punti precedenti, non solo è stato violato il principio di scorrimento della graduatoria, in base al quale la ricorrente ha il diritto a non vedersi scavalcare in graduatoria, e nell'ordine numerico degli ambiti scelti, dai colleghi con punteggio inferiore, ma l'intera procedura di assegnazione delle sedi è da considerarsi illegittima.

Tale procedura di assegnazione, e quindi anche quella relativa alla sig.ra Mazzeo, è basata sulla O.M. n. 221/17 la quale va considerata illegittima poiché contraria a norme di legge e principi costituzionali.



La procedura adottata dal sistema informativo non ha rispettato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, nel senso di assegnare ad ogni aspirante una sede e/o un ambito non conforme a quanto richiesto nella istanza (sulla base del punteggio, delle precedenze e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo).

È evidente che la procedura adottata dal Ministero per la mobilità nella scuola primaria, per ciò che attiene alla ricorrente, abbia delle falle (ed è quindi illegittima) poichè, si è concretizzata la situazione secondo cui nonostante la presenza di docenti che avevano chiesto quell'ambito, essi non vi risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito (indicato successivamente nelle preferenze).

3) RICONGIUNGIMENTO PER MOTIVI FAMILIARI.

Dall'esame della documentazione che si allega alla presente (cfr. allegato 3), si evincono in modo chiaro i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione di una scuola primaria facente parte degli Ambiti Campani, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dai lavoratori anche tenendo conto delle esigenze di ricongiungimento familiare.

Non vi è dubbio che nel caso *de quo*, sia stata violata palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sia sul merito e sia alle esigenze familiari di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Trani, con ordinanza del 16.09.2016 (RGN 5890/16), il quale ha stabilito che ogni amministrazione è vincolata in quanto “...*la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi*”.

4) TITOLI DI PRECEDENZA PER HANDICAP

La ricorrente, regolarmente iscritta nella lista di collocamento di cui all'art. 8 della Legge 68/99 (cfr. allegato 9), è affetta da un complesso quadro clinico e, pertanto, necessita di particolari terapie e controlli (cfr. allegati 10 e 11).

La distanza comporta per la ricorrente l'impossibilità di portare avanti terapie cliniche stabili, con danno ingiusto per la salute di quest'ultima secondo il disposto dell'art. 32 della Costituzione.



5) SULLA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L'A.S. 2019/2020

E' evidente lo stato di "assoluta incertezza" che si è creato dal 12.09.2019 (data di reinserimento in servizio della ricorrente - cfr. allegato 16) al 12.11.2019 (data di assegnazione della sig.ra Mazzeo presso l'I.I.S della Lucia Feltre – cfr. allegato 1).

Invero:

1. In data 20.09.2019 veniva sollecitava la presa in servizio non essendo stata la ricorrente inserita in pianta organica dal 12.09.2019 (cfr. allegato 17) ma senza alcun riscontro;
2. In data 23.09.2019 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore di Feltre, dott. Alessandro BEE, richiedeva al dirigente del MIUR, ambito territoriale di Belluno, dott. G. De Bastiani, di avere informazioni circa "...la procedura tecnico-operativa..." da attivare non risultando disponibilità per il posto di concorso della docente sig.ra Mazzeo (cfr. allegato 18) ma senza alcun riscontro;
3. In data 27.09.2019 veniva richiesto con urgenza il reinserimento in servizio della sig.ra Anna Mazzeo anche al fine di permettere a quest'ultima di effettuare assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 19) ma senza alcun riscontro;
4. In data 01.10.2019 veniva richiesto il reinserimento in servizio, con urgenza, della sig.ra Anna Mazzeo anche al fine di permettere a quest'ultima di effettuare assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 20) ma senza alcun riscontro;
5. In data 11.10.2019 veniva richiesto chiedeva il reinserimento in servizio, con urgenza, della sig.ra Anna Mazzeo anche al fine di permettere a quest'ultima di effettuare assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 22) ma senza alcun riscontro;
6. In data 17.10.2019 veniva richiesto il reinserimento in servizio, con urgenza, della sig.ra Anna Mazzeo e di poter effettuare la domanda di assegnazione provvisoria provinciale e/o interprovinciale (cfr. allegato 24) ma senza alcun riscontro;
7. In data 30.10.2019, dopo svariati solleciti il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore di Feltre, dott. Alessandro BEE, sollecitava il MIUR, ambito territoriale di Belluno, a dar corso alla istanza di utilizzazione/assegnazione provvisoria presentata dalla sig.ra Mazzeo (cfr. allegato 25) ma senza alcun riscontro.

Richieste inevase nonostante i continui solleciti.

Invero la ricorrente, come ogni anno, avrebbe potuto effettuare ed ottenere sia domanda di assegnazione provvisoria sia domanda di utilizzazione in quanto in "possesso" di particolari



requisiti (ricongiungimento e gravi motivi di salute, per la domanda di assegnazione provvisoria) ed in quanto in esubero e senza sede definitiva (per la domanda di utilizzazione).

Domande che, in concreto, possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE tramite il portale Web “Istanze Online” (<https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>) dedicato agli insegnanti; possibilità esclusa alla docente non essendo stato riabilitato il portale per l’inserimento della domanda successivamente alla rimessa in servizio.

Si specifica, altresì, che con istanza del 02.09.2019 si formalizzava richiesta di reinserimento in servizio (cfr. allegato 15).

Solo in data 12.09.2019 il MIUR, ambito territoriale di Belluno, reinseriva in servizio la docente Anna Mazzeo.

Ebbene la ricorrente avrebbe potuto effettuare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale ed avere l’assegnazione per mancanza di disponibilità di docenti presso l’I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa” ovvero nel Comune di Sessa Aurunca ovvero in Provincia di Caserta; assegnazione provvisoria che, si specifica, è stata sempre richiesta ed ottenuta dal 2015 (cfr. allegati 27, 30, 31 e 32).

Circostanza confermata in data 15.10.2019 dal MIUR, Ambito territoriale di Caserta, la quale rappresentava che *”...a fronte di disponibilità di cattedre per la classe di concorso A066, con nota prot. N. 15296 del 12.09.2019... autorizzava i Dirigenti delle scuole alla nomina dei supplenti in quanto non vi erano più aspiranti nelle graduatorie di assegnazione provvisorie interprovinciali e nelle graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento (GAE) ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato”* (cfr. allegato 23).

5.1 Docenti destinatari delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

L’art. 2 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie stabilisce gli aventi diritto ad effettuare domanda di utilizzazione (inserendo le scuole di preferenza), tra i quali rientra la ricorrente in quanto:

- docente in esubero ai sensi della lettera a) art. 2 del CCNI richiamato;
- docente soprannumeraria trasferita d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno ai sensi della lettera b) art. 2 del CCNI richiamato;
- docente cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio ai sensi della lettera d) dell’art. 2 del CCNI richiamato.



Ebbene le numerose richieste di poter effettuare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale ed interprovinciale) ed utilizzazione non ricevevano alcun riscontro.

5.2 Docenti destinatari alla assegnazione

L'art. 7 comma 13 stabilisce che l'Amministrazione può disporre l'assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal CCNI ricorrendo le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del CCNI del 06.03.2019 per “...la realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati”.

E' certo che la ricorrente da svariati anni (cfr. allegati 27, 28, 30, 31, 32) è in assegnazione provvisoria all'I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa” è sicuramente anche per l'A.S. 2019/2020 avrebbe avuto la stessa sede se solo avesse avuto la possibilità di effettuarla (anche considerata la risposta del 15.10.2019 del MIUR, Ambito territoriale di Caserta – cfr. allegato 23).

5.3 Requisiti per assegnazione provvisoria

Come chiarito dall'art.7 comma 1 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie l'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- **ricongiungimento** al coniuge o alla parte dell'unione civile o **al convivente**, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
- ricongiungimento al genitore

Ricorrono certamente i requisiti della ricorrente per il ricongiungimento al coniuge e per le gravi esigenze di salute.

6) SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

Ricorrono i requisiti del per l'adozione del provvedimento d'urgenza (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*).



Il primo, oltre quanto già precedentemente specificato, è integrato dal riferimento alla normativa che disciplina la fattispecie ed al richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede, buon andamento della pubblica Amministrazione.

Il secondo è individuato nella circostanza che l'ingiusto ed erroneo trasferimento/assegnazione/utilizzazione impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione (cd. pericolo da *infruttuosità* pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell'attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole).

Lo stato di salute precario della sig.ra Mazze comporta per la ricorrente una serie di difficoltà di provvedere ai propri bisogni primari e di cure mediche non riparabile per equivalente (in senso conforme Tribunale di Roma 26/01/2000).

Non vanno sottaciute, altresì, le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio (Feltre) per effettuare le cure mediche (certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza).

Ad ogni modo i tempi di un giudizio ordinario di merito potrebbero pregiudicare l'effettività della tutela invocata dalla ricorrente, diventando sostanzialmente impossibile – all'esito di un ordinario giudizio di cognizione – ricostruire gli effetti di un'assegnazione produttiva di effetti dall'anno scolastico in corso.

7) ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del gran numero dei destinatari indicati in ricorso e, in ogni caso, per tutti i docenti presenti nelle graduatorie negli ambiti indicati nella richiesta di trasferimento e di tutti gli Ambiti Territoriali D'Italia, relativi all'anno 2018/2019 e 2019/2020 ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio eventualmente attribuito per le classi di concorso indicate dalla ricorrente.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Anna Mazzeo, tenuto conto di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE



all'Eccellentissimo Tribunale adito affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss, c.p.c., **INAUDITA ALTERA PARTE** anche considerata l'istruttoria probatoria principalmente documentale, o, in subordine, in caso di necessità previa audizione personale delle parti

VOGLIA

- a) **in via cautelare** condannare l'amministrazione scolastica all'inserimento presso la scuola l'I.S.I.S.S. "Taddeo da Sessa" oppure **in subordine** in una scuola nel Comune di residenza (Sessa Aurunca) oppure **in subordine** in una scuola in provincia di Caserta;
- b) **in via principale** dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione per l'A.S. 2018/2019 della ricorrente nella prima preferenza spettante l'I.S.I.S.S. "Taddeo da Sessa" come ad essa spettante ovvero in altra indicata tra le preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi e **condannare** l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico per l'A.S. 2018/2019 nella prima preferenza spettante l'I.S.I.S.S. "Taddeo da Sessa" come ad essa spettante ovvero in altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificati in euro 5.000,00;
- c) **ancora in via principale** dichiarare l'illegittimità della mancata possibilità di effettuare la domanda di assegnazione provvisoria per l'A.S. 2019/2020 nella prima preferenza scolastica più vicina alla propria residenza (l'I.S.I.S.S. "Taddeo da Sessa") ovvero in altra nel Comune di Sessa Aurunca ovvero in provincia di Caserta **e per l'effetto condannare** l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico per l'A.S. 2019/2020 nella prima preferenza scolastica più vicina alla propria residenza (l'I.S.I.S.S. "Taddeo da Sessa") ovvero in altra nel Comune di Sessa Aurunca ovvero in Provincia di Caserta, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi quantificati in euro 5.000,00;
- d) Il tutto **con vittoria di spese**, competenze ed onorari, oltre cpa come per legge da attribuirsi all'avvocato antistatario.

in via istruttoria

- **ex art. 210 c.p.c.** si chiede che l'adito Tribunale voglia ordinare nei confronti di parte convenuta l'esibizione della documentazione completa relativa alla ricorrente, con riserva



di produrre ulteriore documentazione inerente al presente procedimento,

Si offre in comunicazione:

- 1) Decreto del 12.11.2019
- 2) Domanda di Trasferimento A.S. 2018 2019
- 3) Bollettino esiti movimenti primaria 2018-2019
- 4) Ordinanza Ministeriale 208 del 9 marzo 2018
- 5) Intesa Miur Sindacati su proroga Contratto Mobilita Scuola per l'A.S. 2018 2019 del 22 dicembre 2017
- 6) OM 221 del 12 aprile 2017 - mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2017-2018
- 7) CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018
- 8) Verbale di Invalidità al 67% (depositato telematicamente in “Deposito Complementare”)
- 9) Iscrizione nella lista di Collocamento di cui all’art. 8 della Legge 68 99
- 10) Verbale di handicap (depositato telematicamente in “Deposito Complementare”)
- 11) N. 11 certificazioni mediche (depositato telematicamente in “Deposito Complementare”)
- 12) Accoglimento istanza del 03.08.2018
- 13) Domanda proroga di collocamento a riposo
- 14) Comunicazione del 27.02.2019
- 15) Richiesta accesso agli atti del 02.09.2019
- 16) Comunicazione del 12.09.2019
- 17) Riscontro comunicazione del 20.09.2019
- 18) Comunicazione del 23.09.2019
- 19) Riscontro Missiva del 27.09.2019
- 20) Riscontro reinserimento in servizio del 01.10.2019 (depositato telematicamente in “Deposito Complementare”)
- 21) Decreto di reinserimento in servizio del 07.10.2019
- 22) Riscontro reinserimento in servizio del 11.10.2019
- 23) Riscontro istanza del 15.10.2019
- 24) Riscontro reinserimento del 17.10.2019
- 25) Sollecito del 30.10.2019
- 26) Ipotesi CCNI Scuola Utilizzazioni Assegnazioni Provvisorie Triennio 2019-2022 del 12 giugno 2019 (depositato telematicamente in “Deposito Complementare”)



- 27) Dichiarazione di servizio prestato e titoli di studio (allegati alle domande di assegnazione ed utilizzazione)
- 28) Dichiarazioni sostitutive di certificazione
- 29) Documento di riconoscimento
- 30) Domanda di Utilizzazione o di assegnazione provvisoria A S 2016 2017 (depositato telematicamente in “Deposito Complementare”)
- 31) Domanda di Utilizzazione o di assegnazione provvisoria A S 2017 2018
- 32) Domanda di Utilizzazione o di assegnazione provvisoria A S 2018 2019 (depositato telematicamente in “Deposito Complementare”)
- 33) Ordinanza Ministeriale 207 del 9 marzo 2018
- 34) Tabulato riassuntivo movimenti primaria 2018-2019

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 37 d.l. 6 luglio 2011 n.98 conv. dalla legge 15 luglio 2011 n.111, si dichiara che il presente procedimento verte in materia di lavoro e che la richiesta di risarcimento del danni è pari ad euro 5.000,00.

Belluno, 02.12.2019

Avv. Carmine Di Monaco

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del gran numero dei destinatari indicati in ricorso e, in ogni caso, per tutti i docenti presenti nelle graduatorie negli ambiti indicati nella richiesta di trasferimento e di tutti gli Ambiti Territoriali D'Italia, relativi all'anno 2016/2017 e 2017/2018 ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio eventualmente attribuito per le classi di concorso indicate dalla ricorrente.

Ebbene la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso anche se l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio.

Si rappresenta che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, ha stabilito che “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”.



Inoltre l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Invero tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché in ricorsi analoghi a quello in esame dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>)

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FA ISTANZA

affinché la S.V.I., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione della udienza sul sito istituzionale del MIUR (<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>) in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Belluno, 02.12.2019

Avv. Carmine Di Monaco

